



Decreto Dirigenziale n. 132 del 27/05/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 7 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - Napoli

Oggetto dell'Atto:

D. LGS. 3 APRILE 2006 N. 152 E S.M.I., ART. 269, COMMA 2. AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER LO STABILIMENTO GESTITO DALLA INDUSTRIA LEGNO S.R.L., CON SEDE LEGALE IN NOLA ALLA VIA A. LATERIZIO, 42/44 ED OPERATIVA IN SAVIANO ALLA VIA L.ABATE MINICHINI, 19, CON ATTIVITA' DI FALEGNAMERIA

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 269, comma 1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, "Norme in materia ambientale" e successive modifiche e integrazioni così recita: "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";
- b. che l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è la Regione o la Provincia autonoma, ai sensi dell'art. 268 comma 1 lettera o) normativa succitata;
- c. che il legale rappresentante pro tempore della **Industria Legno S.r.l., con sede legale in Nola alla via A. Laterizio, 42/44 ed operativa in Saviano alla via L. Abate Minichino, 19**, con attività di falegnameria, ha presentato domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art.269, comma 2, D.Lgs.152/2006;
- d. che allegata alla domanda, acquisita al protocollo del Settore con prot. n. 534584 del 22/06/10, integrata con nota prot.550567 del 28/06/2010, è stata prodotta relazione tecnica, a firma di tecnico abilitato, attestante il rispetto dei limiti delle emissioni stabiliti dalle vigenti normative;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di Servizi tenutasi il 19/10/2010, il cui verbale si richiama:
 - a.1. l'ARPAC ha espresso parere favorevole, in quanto gli impianti di abbattimento adottati (filtri a tessuto e carboni attivi) sono idonei al contenimento delle polveri e delle SOV, con la prescrizione di sostituire i filtri a carboni attivi e di effettuare il controllo delle emissioni con cadenza semestrale;
 - a.2. la Provincia ha espresso parere favorevole;
 - a.3. il Comune ha espresso parere favorevole in quanto trattasi di opificio munito di concessione edilizia n.81/2001 per attività produttiva, situato in zona agricola del vigente PRG approvato nel 2006. Ha dichiarato che l'opificio conserva la sua destinazione industriale, così come il fondo ove insiste e la zona circostante così come stabilito nella Delibera Consiliare n.13 del 27/07/2004. Inoltre, ha precisato che il cambio di destinazione d'uso per attività di falegnameria è avvenuto con DIA n. 4917 del 18/04/2007;
 - a.4. l'ASL si è riservata di trasmettere il proprio parere igienico sanitario;

CONSIDERATO

- a. che, l'ASL, con nota prot.2608/10 UOPC del 05/11/2010, ha trasmesso a questo Settore parere igienico sanitario non favorevole ritenendo l'ubicazione e l'esercizio dell'impianto non compatibile con la zona di insidenza (zona agricola) perchè l'attività rientra tra le "industrie insalubri" di prima classe, ai sensi del D.M. 05/09/1994, ha ricadute ambientali tali da non garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia delle matrici ambientali;
- b. che con nota prot. 65575 del 27/01/2011, questo Settore ha chiesto all'ASL quali siano le matrici ambientali interessate dall'attività e in che modo le stesse subiscano danni ed al Comune di verificare la distanza tra l'opificio e il più vicino insediamento abitativo e la distanza da colture agricole;
- c. che il Settore Urbanistico del Comune di Saviano, con nota prot.1796 del 10/02/2011, ha dichiarato che a seguito di sopralluogo tecnico risulta che:
 - c.1. l'immobile dista 80 mt dall'Autostrada Caserta-Salerno che a sua volta confina con la zona

- industriale D2 del Piano Regolatore Generale Comunale;
- c.2. non vi sono nelle immediate vicinanze dell'opificio abitazioni civili, bensì molti opifici e che a breve distanza dall'opificio è situata la zona industriale di Scisciano;
- c.3. un vero e proprio insediamento abitativo è distante circa 1 Km dall'opificio di che trattasi;
- c.4. i terreni circostanti all'opificio non presentano particolari colture agricole, ad eccezione di qualche area coltivata a nocciolo mentre alcuni terreni non risultano coltivati;
- d. che l'ASL, con nota prot. 46/UOPC del 21/02/2011, non ha indicato quali siano le singole matrici ambientali potenzialmente suscettibili di danno e gli effetti sulla salute umana previsti dalla specifica attività, limitandosi a ribadire genericamente una non compatibilità dell'impianto con l'area di insidenza;
- e. la Società, con nota prot.141347 del 22/02/2011, ha trasmesso relazione tecnica, a dimostrazione del ridotto impatto ambientale prodotto dall'attività dell' "Industria Legno s.r.l.";

VISTA ed esaminata la documentazione agli atti, si ritiene, a maggiore tutela dell'ambiente e della salute umana, che la sostituzione dei carboni attivi debba avvenire ogni 4 giorni di attività di verniciatura e non ogni 6 mesi come prescritto dall'ARPAC;

DATO ATTO

- a. che l'autorizzazione in oggetto è riferita precipuamente alle emissioni in atmosfera, per cui eventuali motivi ostativi correlati ad altre normative, ivi comprese le difformità edilizie, non rilevano ai fini ambientali (cfr. sentenza Tar Campania I Sezione n. 21605 del 30/12/2008);
- b. che l'autorizzazione di cui all'art. 269 D. Lgs. 152/06 e s.m.i. non sana la mancanza di altre autorizzazioni richieste per l'espletamento dell'attività;

RITENUTO di autorizzare, alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, conformemente alle posizioni prevalenti espresse in Conferenza e per quanto "considerato", lo stabilimento sito in **Saviano alla via Abate Minichini, 19**, gestito dalla **Industria Legno S.r.l.**, esercente attività di falegnameria con verniciatura, con l'obbligo, per la società, di sostituire i carboni attivi ogni 4 giorni di attività di verniciatura e di effettuare il controllo delle emissioni con cadenza semestrale;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo n. 152/06 e s. m. i.;
- b. la Legge n.241/90 e s. m. i.;
- c. il D.D. n. 9 del 20/04/2011 dell'A.G.C. 05;

In conformità dell'istruttoria effettuata dal Settore e della proposta del responsabile del procedimento di adozione del presente atto

DECRETA

per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto e confermato, di:

1. autorizzare alle emissioni in atmosfera provenienti dall'attività di falegnameria con verniciatura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., lo stabilimento sito in **Saviano alla via Abate Minichini, 19**, gestito dalla **Industria Legno S.r.l.**, con sede legale in **Nola alla via A. Laterizio, 42/44**, così come di seguito specificato:

CAMINO	PROVENIENZA EMISSIONI	INQUINANTI	CONCENTRAZIONE mg/mc	PORTATA m ³ /h	FLUSSI DI MASSA Kg/h	SISTEMI DI ABBATTIMENTO
V1	Cabina di Verniciatura	SOV	4,5	5.500		Carboni attivi con rigenerazione
V1	Verniciatura	Polveri di vernici	2,25	5.500		Filtro a maniche in fibra di vetro
L1	Lavorazione legno	Polveri di legno	11,52	6.400	0,073	Filtri a maniche
V1	Cabina Incollaggio	SOV	1,6	5.500		Carboni attivi con rigenerazione

2. **obbligare** la ditta all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 2.1. rispettare il ciclo produttivo e le tecnologie indicate nella relazione tecnica;
- 2.2. i metodi di prelievo e di analisi delle emissioni, nonché i criteri di valutazione delle stesse per il rispetto dei limiti, dovranno essere rispondenti alla normativa vigente in materia;
- 2.3. contenere le emissioni prodotte nei limiti suindicati, di cui alla relazione allegata all'istanza;
- 2.4. le misurazioni e/o valutazioni periodiche di tutte le emissioni prodotte dovranno essere effettuate con cadenza **semestrale** e dovranno essere successivamente trasmesse al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC;
- 2.5. i sistemi di abbattimento devono essere tenuti in continua e costante efficienza e occorre **sostituire i carboni attivi ogni quattro giorni di attività di verniciatura**;
- 2.6. i camini di emissione devono superare di almeno 1 metro il colmo dei tetti degli eventuali edifici ubicati nel raggio di 10 metri;
- 2.7. provvedere all'annotazione dei dati in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui alle appendici 1 e 2 dell'allegato IV alla parte quinta del D. Lgs n. 152/06;
- 2.8. rispettare quanto stabilito dall'art. 269, comma 5, del D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in particolare:
 - 2.8.1. comunicare agli enti di cui al punto 2.4 la data di messa in esercizio dei camini, almeno 15 giorni prima;
 - 2.8.2. effettuare per un periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, campionamenti e analisi delle emissioni prodotte;
 - 2.8.3. trasmettere nei successivi 15 giorni le risultanze delle misurazioni e/o valutazioni delle emissioni al Settore Provinciale Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento di Napoli della G. R. della Campania, all'ARPAC – CRIA;
- 2.9. la messa a regime dovrà avvenire entro 60 giorni dalla data di messa in esercizio, salvo richiesta motivata di proroga;
- 2.10. rispettare quanto previsto dall'art. 269 comma 8 D. Lgs n. 152/06 e s.m.i. in caso di modifica dell'impianto autorizzato, in particolare:
 - 2.10.1 comunicare, in via preventiva, la modifica non sostanziale;

2.10.2 richiedere, in via preventiva, l'aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica sostanziale;

3. **precisare** che:

- 3.1 l'autorizzazione de qua ha la durata di quindici anni decorrente dal presente atto, sostituisce ogni altro provvedimento precedentemente emanato e viene rilasciata ai fini delle emissioni in atmosfera, fatti salvi comunque tutti i visti, autorizzazioni e concessioni di competenza di altri enti, propedeutici ed essenziali all'esercizio dell'attività;
- 3.2 la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

4. **demandare** all'ARPAC - CRIA, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.10/98, i controlli necessari per l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione contro l'inquinamento nonché del rispetto dei valori limite;
5. **precisare** che gli oneri per i suddetti accertamenti, ai sensi del D.D. n. 154/2007, sono a carico della ditta;
6. **stabilire** che gli esiti delle verifiche da parte degli enti di controllo devono essere comunicati a questo Settore per l'eventuale applicazione di quanto previsto dall'art. 278 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
7. **notificare** il presente provvedimento alla **Industria Legno S.r.l., con sede legale in Nola alla via A. Laterizio, 42/44 ed operativa in Saviano alla via L. Abate Minichino, 19;**
8. **inviare**, per quanto di competenza, copia del presente atto al Comune di Saviano, alla Provincia di Napoli, all'ASL NA 3 Sud ex 4 e all'ARPAC;
9. **inoltrare** copia del presente atto all'AGC 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

dr.ssa Lucia Pagnozzi